

(N. 1971)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

---

Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Società per le tramvie Vicentine ha concordato con l'Amministrazione provinciale di Vicenza un progetto per la trasformazione in ferrovia della esistente tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana della quale detta Società è concessionaria.

Per una prima fase di lavori, comprendenti la costruzione di tre nuovi tronchi (Vicenza Porta Monte-Vicenza Campo Marzio; Noventa-Este ed Este-Sant'Elena) nonché l'ammodernamento dell'esistente tronco Noventa-Montagnana, la legge 21 agosto 1949, n. 628 ha già autorizzato il Ministero dei trasporti a concedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso fino all'importo massimo di 265 milioni.

Per una seconda fase di lavori, concernenti lo spostamento in sede propria del tratto di tramvia da Vicenza a Noventa (per i quali lavori un progetto di massima, all'ucpo redatto, è stato già ritenuto ammissibile dal

Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 21 ottobre 1949, n. 3021, in sede di riparto della somma di lire 3.200 milioni da prelevarsi, a norma della legge 3 agosto 1949, n. 508, dal fondo lire 1948-1949) sono stati destinati alla spesa occorrente oltre lire 600 milioni.

La citata legge n. 508 del 3 agosto 1949 che autorizza l'utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti di una quota del fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 dà facoltà, è vero, al Ministero stesso di prelevare da detto fondo una determinata quota e di assegnarla a lavori e forniture interessanti ferrovie e tramvie in concessione all'industria privata; ma tale autorizzazione non può essere esercitata se non nell'ambito, sia di detta legge 3 agosto 1949, sia delle leggi generali nella sfera delle quali il Ministero dei trasporti ha facoltà di operare, ed alle quali si deve uniformare.

Ora, mentre la legge 3 agosto 1949 prevede che i fondi possano essere utilizzati *per la ricostruzione* di ferrovie o tramvie in regime di concessione, e quindi di ferrovie o tramvie *non più in esercizio*, condizione, questa, che non sussiste per la tramvia di che trattasi, e le leggi generali, a loro volta, non prevedono l'assegnazione da parte dello Stato di contributi una volta tanto per l'ammodernamento, la trasformazione e lo spostamento di impianti esistenti, ne consegue che, per poter accordare un contributo anche per la seconda fase dei lavori, è necessario, come già per la prima fase, un apposito provvedimento di legge che autorizzi un siffatto concorso.

Per la esecuzione dei lavori di cui trattasi che vivamente vengono sollecitati nell'interesse sia dell'economia dei trasporti della zona servita, che molto verrebbe ad avvantaggiarsi, sia della disoccupazione operaia che i lavori stessi sono destinati ad alleviare, è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale stabilisce:

all'articolo 1, che il contributo, sino allo importo massimo di lire 600 milioni, — cioè

che esclude che possa far carico allo Stato l'eventuale maggiore spesa occorrente — venga accordato, come già il primo contributo di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 628, alla Provincia e non alla Società concessionaria. Tale disposizione è in relazione ad accordi tra la detta Società e la Provincia, intesi a trasferire alla Provincia stessa la concessione della tramvia, una volta completato il programma di trasformazione;

all'articolo 2, le modalità per il pagamento dell'accordato contributo, le quali, come di norma, prevedono pagamenti a misura dell'esecuzione dei relativi lavori in rapporto all'ammontare totale della spesa;

all'articolo 3, che le opere saranno acquisite in proprietà dello Stato che le lascia in uso gratuito alla società concessionaria, e che i rapporti tra Stato, Provincia e Società verranno regolati con apposito atto.

Data l'urgenza dei lavori di cui trattasi si confida che il provvedimento sia sollecitamente approvato, anche per non lasciare inutilizzati i fondi all'uopo accantonati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la concessione all'Amministrazione provinciale di Vicenza di un concorso, sino all'importo massimo di 600 milioni, per il completamento della costruzione in sede propria del tratto Vicenza-Noventa della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, esclusa la stazione di Vicenza ed il tronco Campo Marzio-Porta Monte, in base al progetto di massima, in data 27 agosto 1949 presentato dalla concessionaria Società Tramvie Vicentine, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 3021 in data 21 ottobre 1949 ed ai progetti esecutivi da concordarsi con la società medesima e da approvarsi dal Ministero dei trasporti sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## Art. 2.

Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sarà in definitiva accordata con decreto dei Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere fatto a misura dell'esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa

che sarà ritenuta ammissibile in sede di approvazione dei progetti esecutivi ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

## Art. 3.

La sede, le opere e gli impianti del tronco di cui all'articolo 1 sono acquisiti in proprietà dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Società concessionaria per tutta la rimanente durata della concessione.

I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Società tramvie Vicentine, in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge, saranno regolati da apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro.

## Art. 4.

La spesa di cui all'articolo 1 della presente legge farà carico sul fondo di lire 3.200.000.000 stanziato nello stato di previsione del Ministero dei trasporti nell'esercizio finanziario 1948-49 in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 508.